

CITTA' DI SEREGNO



*REGOLAMENTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF*

Delibera C.C. n. 135 del 12/12/2007

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di Seregno istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, hanno domicilio fiscale nel territorio di Seregno. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/98.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune di Seregno con deliberazione dell'organo competente; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 bis D.Lgs. 360/98, il Comune di Seregno stabilisce una soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF inferiore o uguale a Euro 10.000,00. Tale soglia di esenzione potrà essere variata annualmente contestualmente alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, con atto deliberativo, dall'organo competente del Comune.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune di Seregno con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera di cui all'art. 2, comma 3 sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.